

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1988

relativa ad un aiuto regionale a favore dei produttori di mandarini in Sicilia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(89/204/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31,

dopo aver sollecitato gli interessati, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE<sup>(3)</sup>, a presentare le loro osservazioni al riguardo,

considerando quanto segue:

## I

1. La rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione, con lettera del 23 giugno 1987, registrata il 29 giugno 1987, e conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, il disegno di legge n. 86/A relativo agli interventi per l'agrumicoltura e per i danni subiti dalle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal dicembre 1986 al marzo 1987.

Con lettera 30 luglio 1987, la rappresentanza permanente della Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione che l'assemblea regionale siciliana aveva approvato la conversione del disegno di legge in legge n. 24, del 27 maggio 1987. Mettendo in vigore la legge, le autorità

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Lettere della Commissione ai governi degli altri Stati membri (3 novembre 1987) e comunicazione agli altri interessati pubblicata nella GU n. C 290 del 30. 10. 1987, pag. 3.

italiane sono venute meno agli obblighi derivanti dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Nel caso in cui le misure sono state concesse, l'aiuto va considerato illegale.

2. L'articolo 9 della legge prevede che l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un aiuto a favore dei produttori di mandarini tramite le associazioni di produttori riconosciute a norma della legislazione italiana; l'importo dell'aiuto è pari a quello dell'aiuto fissato a livello comunitario per la trasformazione industriale delle arance « biondo comune » per la campagna in corso<sup>(4)</sup>. L'importo è pari a 6,51 ECU/100 kg per la campagna 1986/1987 e a 6,39 ECU/100 kg per la campagna 1987/1988.

Per l'esercizio finanziario 1987, detta legge prevede un importo globale di 5 000 milioni di Lit (circa 3,4 milioni di ECU); l'aiuto regionale potrebbe quindi riguardare un quantitativo di circa 50 000 t di mandarini.

L'aiuto regionale è concesso ai produttori tramite le associazioni di produttori riconosciute che hanno concluso contratti di trasformazione con le industrie. Queste ultime devono impegnarsi a pagare un prezzo minimo ai produttori; tale prezzo minimo corrisponde alla media dei prezzi fissati per la campagna in corso per i prodotti di seconda qualità corrispondenti alle norme comunitarie.

## II

1. Con lettera del 28 agosto 1987, n. SG(87)D/10832, indirizzata al governo italiano, la Commissione ha comunicato che aveva deciso di avviare, nei confronti dell'aiuto in parola, la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 2601/69 del 18 dicembre 1969 — GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

2. Con la stessa lettera, la Commissione ha informato le autorità italiane che, a suo avviso, l'aiuto di cui si tratta rappresenta un aiuto al funzionamento che non può avere effetti durevoli sullo sviluppo del settore considerato in quanto gli effetti della misura vengono meno con la cessazione della stessa. La Commissione ritiene che siffatte misure siano, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune.

D'altro canto, la normativa comunitaria relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti (regolamento (CEE) n. 1035/72), costituisce un sistema completo ed esauriente che esclude qualsiasi possibilità, per gli Stati membri, di adottare misure complementari autonome per sostenere i redditi dei produttori in questione. Questa normativa non prevede aiuti alla trasformazione per i mandarini, mentre prevede un aiuto di questo genere per le arance.

L'aiuto regionale costituisce pertanto un'infrizione alla normativa comunitaria.

3. Nel quadro di tale procedura, la Commissione ha sollecitato il governo italiano a presentare osservazioni.

La Commissione ha altresì sollecitato gli altri Stati membri nonché gli interessati diversi dagli Stati membri a presentare osservazioni.

### III

Con telex del 29 ottobre 1987, il governo italiano ha risposto alla lettera di sollecito della Commissione ed ha formulato le seguenti osservazioni:

- a) le difficoltà ormai endemiche del mercato dei mandarini sono ben note alla Commissione; a causa di tali difficoltà, nel corso della campagna 1986/1987, è stato necessario ritirare un quantitativo pari a 1 557 071 q;
- b) ciò premesso, la misura regionale persegue tre obiettivi:
  - i) limitare il ritiro, ciò che deve consentire di limitare anche le spese comunitarie,
  - ii) favorire la valorizzazione del prodotto, evitandone la distruzione,
  - iii) garantire ai produttori entrate più eque;
- c) la misura regionale costituisce una misura d'intervento coerente con gli orientamenti della Comunità in materia di stabilizzatori; essa fissa in effetti un limite di garanzia per la commercializzazione dei prodotti considerati;
- d) secondo le autorità regionali, la misura ha carattere eccezionale; essa è limitata alla campagna in corso;
- e) l'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede la possibilità di concedere aiuti nazionali, previo esame da effettuarsi conformemente al disposto degli articoli 92, 93 e 94 del trattato CEE.

### IV

Per quanto concerne gli argomenti addotti dalle autorità italiane, va osservato quanto segue:

- a) le difficoltà del mercato dei mandarini non sono una novità; detto mercato è in effetti caratterizzato da eccedenze strutturali permanenti che finora non è stato possibile ridurre, nonostante i programmi comunitari di risanamento strutturale varati nel settore degli agrumi in Italia. Forse l'aiuto regionale del 1987 ha consentito di ampliare gli sbocchi del prodotto sovvenzionato, ma questo è avvenuto unicamente a livello regionale; l'applicazione di questa misura non incoraggia tuttavia i produttori ad adottare le misure strutturali necessarie per superare queste difficoltà endemiche constatate in Italia.

Se, come affermano le autorità regionali, la misura avesse effettivamente un carattere eccezionale, le disposizioni della legge non dovrebbero prevedere che l'assessore competente per l'agricoltura possa essere autorizzato ogni anno ad adottare misure di questo genere.

La concessione dell'aiuto incoraggia a mantenere invariate le coltivazioni esistenti e favorisce addirittura l'incremento della produzione di mandarini. Potrà quindi determinare, come effetto indiretto, un incremento dei quantitativi offerti sul mercato, il che influirà negativamente sugli scambi intracomunitari.

Inoltre, l'aiuto regionale è complementare rispetto al premio comunitario di penetrazione ovvero alla compensazione finanziaria prevista dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio<sup>(1)</sup> che viene concessa, in determinate circostanze, segnatamente per i mandarini commercializzati negli altri Stati membri.

- b) Per risolvere le difficoltà esistenti sul mercato dei mandarini, le eventuali misure necessarie vanno adottate a livello comunitario per evitare, in particolare, difficoltà ancor più grandi dovute a misure nazionali unilaterali che potrebbero trasferire i problemi esistenti nelle regioni sovvenzionate verso altre regioni produttrici di mandarini nelle quali l'aiuto non esiste.
- c) Il fatto che gli articoli da 92 a 94 del trattato sono stati resi applicabili agli aiuti per la produzione e gli scambi dei prodotti interessati consente alla Commissione di considerare taluni aiuti compatibili con il mercato comune, sempreché possano beneficiare di una delle deroghe previste all'articolo 92 precitato. Tuttavia, come illustrato in seguito, la misura in parola non soddisfa le condizioni necessarie per poter beneficiare di una delle deroghe di cui sopra.
- d) Tenuto conto di quanto detto in precedenza, le giustificazioni addotte dalle autorità italiane non possono essere accolte.

<sup>(1)</sup> GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.

## V

Il mercato dei mandarini è caratterizzato dalla presenza di eccedenze strutturali, particolarmente in Italia; in questo Stato membro, la produzione di mandarini è stata di 291 000 t nella campagna 1985/1986, di 283 100 t nella campagna 1986/1987 e di 196 100 t nella campagna 1987/1988<sup>(1)</sup>; la produzione di mandarini della Sicilia rappresenta oltre il 50 % della produzione italiana: nel 1983 la superficie coltivata era pari a 8 412 ha<sup>(2)</sup>; le misure comunitarie di ritiro hanno interessato 248 000 t nel 1985/1986, 201 400 t nel 1986/1987 e 5 608 t nel 1987/1988<sup>(1)</sup>. Le esportazioni sono poco significative e il prodotto subisce la concorrenza di altri agrumi, in particolare dei mandaranci.

Le esportazioni totali di mandarini dell'Italia rappresentano in media meno del 2 % della produzione annua. L'Italia occupa il secondo posto (1 840 t) dopo la Spagna (2 956 t) fra gli Stati membri produttori che esportano mandarini (7 490 t) nel resto della Comunità (1987)<sup>(1)</sup>. L'Italia non importa mandarini.

Nel 1987, l'aiuto regionale ha interessato circa 50 000 t ovvero un quarto circa della produzione italiana di mandarini del 1987. L'aiuto regionale (circa 3,4 milioni di ECU) riguarda un quantitativo di mandarini superiore a quello esportato nel resto del mondo.

## VI

1. Gli articoli da 92 a 94 del trattato CEE si applicano alla produzione e agli scambi di mandarini in forza dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

L'aiuto di cui trattasi è particolarmente vantaggioso per i produttori siciliani di mandarini in quanto rappresenta un apporto finanziario artificiale di cui questi ultimi non avrebbero potuto beneficiare sul mercato in condizioni normali. Di conseguenza l'aiuto altera le condizioni di concorrenza fra i beneficiari dell'aiuto e gli altri produttori che in Italia e negli altri Stati membri non ne usufruiscono.

Le disposizioni dell'articolo 9 della legge n. 24/87, e più particolarmente la concessione dell'aiuto nel 1987, incoraggiano i produttori di mandarini a mantenere o addirittura ad aumentare la produzione in quanto garantiscono uno sbocco e un prezzo minimo. Il vantaggio finanziario artificiale offerto ai beneficiari dell'aiuto regionale consentirà a questi ultimi di esercitare una pressione al ribasso sui prezzi dei mandarini offerti sul mercato dei mandarini allo stato fresco e, in particolare, di quelli esportati negli altri Stati membri. In tal modo la misura potrà influire sugli scambi intracomunitari di mandarini prodotti in Sicilia. L'aiuto avrà pertanto conseguenze negative sugli scambi intracomunitari.

L'aiuto potrà inoltre influire sui prodotti di trasformazione a base di mandarini (succhi di frutta, essenze per profumi e scorze utilizzate nella produzione di alimenti per

bestiame). Grazie all'aiuto regionale, le industrie di trasformazione potranno essere incentivate a produrre più di quanto avrebbero prodotto senza l'aiuto. La concessione dell'aiuto potrebbe quindi influire anche sui quantitativi di prodotti di trasformazione esportati verso gli altri Stati membri.

La misura considerata risponde quindi ai criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE; tale disposizione prevede l'incompatibilità di massima con il mercato comune degli aiuti di cui trattasi.

2. Le deroghe a tale incompatibilità, previste all'articolo 92, paragrafo 2, non sono manifestamente applicabili all'aiuto considerato. Quelle previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo specificano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non solo nell'interesse di settori specifici dell'economia nazionale. Queste deroghe vanno interpretate restrittivamente.

In particolare, esse possono essere accordate solo se l'aiuto è necessario per il conseguimento di uno degli obiettivi contemplati dalle disposizioni di cui sopra. Accordare il beneficio di queste deroghe ad aiuti che non implicano tale contropartita equivarrebbe a compromettere il sistema degli scambi tra Stati membri, a favorire distorsioni di concorrenza ingiustificate in relazione all'interesse comunitario e a concedere al tempo stesso vantaggi indebiti a taluni Stati membri.

Nel caso specifico, l'aiuto non consente di constatare l'esistenza di una simile contropartita. In effetti, il governo italiano non è stato in grado di fornire — né la Commissione di individuare — una giustificazione che consentisse di dimostrare che l'aiuto in causa soddisfa le condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Non si tratta di misure destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di interesse comune sul piano europeo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) poiché gli effetti che l'aiuto può avere sugli scambi sono contrari all'interesse comune.

Non si tratta neppure di una misura intesa a porre fine a gravi perturbazioni dell'economia dello Stato membro in questione ai sensi della stessa disposizione.

Per quanto concerne le deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), per gli aiuti destinati a promuovere o ad agevolare lo sviluppo economico di determinate regioni nonché quello di talune attività contemplate nella lettera c) precitata, va constatato che la misura in questione non consente di migliorare in modo durevole le condizioni del settore economico beneficiario dell'aiuto in quanto, nel momento in cui la concessione dello stesso venisse sospesa, detto settore verrebbe a trovarsi nella medesima situazione strutturale esistente prima di questo intervento dello Stato. Nel caso specifico, l'effetto dell'aiuto potrebbe essere addirittura quello di mantenere invariate o di far aumentare le difficoltà del settore.

Pertanto detti aiuti vanno considerati come aiuti al funzionamento delle imprese interessate ovvero aiuti ai quali, in linea di massima, la Commissione si è sempre

<sup>(1)</sup> Eurostat.

<sup>(2)</sup> Annuario di statistica agraria.

opposta perché la loro concessione non ha luogo in condizioni tali da rendere applicabile una delle deroghe previste nel paragrafo 3, lettere a) e c) dell'articolo 92.

Trattandosi inoltre di prodotti soggetti ad un'organizzazione comune di mercato, esistono dei limiti al potere degli Stati membri di intervenire direttamente nel funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato, le quali prevedono un sistema di prezzi comune e sono ormai di esclusiva competenza della Comunità.

La concessione degli aiuti in questione viola pertanto il principio in base al quale gli Stati membri non possono più adottare decisioni unilaterali in merito ai redditi degli agricoltori.

Anche se fosse stato possibile prendere in considerazione una deroga ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, resterebbe il fatto che l'aiuto in parola rappresenta un'infrazione all'organizzazione comune di mercato, il che esclude comunque l'applicazione della deroga di cui sopra.

3. La misura di cui trattasi può avere delle conseguenze sulla produzione di mandarini e di prodotti trasformati a base di mandarini, ciò che può far aumentare le spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Detto aiuto va quindi considerato come misura contraria all'interesse comune.

4. L'aiuto in questione è quindi incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e deve essere soppresso.

5. La presente decisione non pregiudica le conseguenze che la Commissione trarrà, se del caso, in relazione al finanziamento della politica agraria comune ad opera del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'aiuto previsto nell'articolo 9 della legge n. 24 della regione Sicilia, del 27 maggio 1987, a favore dei produttori di mandarini, è illegale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Inoltre, questo aiuto è incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE, e deve essere soppresso.

*Articolo 2*

Il governo italiano comunica alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure che avrà adottato per conformarsi alla decisione stessa.

*Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*